

CAMERA DEI DEPUTATI N. 519

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato SCALIA**

Annunziata il 17 dicembre 1953

Nuove norme sulle reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti disposizioni in materia di reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato — risalenti al 1919 e 1921 — pongono particolari limitazioni, in relazione soprattutto alla data in cui è avvenuto il matrimonio del dipendente, che non risultano giustificate, in quanto tali limitazioni sono, oltre tutto, in evidente contrasto con i principi solennemente affermati nella Costituzione della Repubblica italiana. Nell'articolo 29 della Costituzione, infatti, si riconoscono incondizionatamente i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ponendo altresì i coniugi su basi di uguaglianza morale e giuridica.

All'articolo 30 si afferma inoltre che, ove i genitori non possono provvedere alla istruzione ed educazione dei figli, debbono provvedervi adeguate leggi; infine, si assicura anche ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e morale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Ne discende che la famiglia, considerata quale unità fondamentale costitutiva della società, nonché lo stato di cose che questa determina, non possono essere misconosciute da arbitrari limiti riferiti al tempo di costituzione, limiti che, naturalmente, sono stati suggeriti dal dubbio di possibili artifici.

Orbene, appare evidente che ogni disposizione che contrasta con il pieno e completo riconoscimento dei diritti e dei doveri

che scaturiscono dalla famiglia, non possa sussistere e che pertanto debbano essere dettate norme per la soppressione delle disposizioni in tal senso vigenti.

Questo è lo scopo che si propone di raggiungere la presente proposta di legge, che si sottopone al vostro esame.

Ai fini di ogni migliore valutazione si ritiene necessario ricordare che le restrizioni attualmente esistenti in materia nei confronti dei familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato, sono sostanzialmente le seguenti:

1°) l'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1921, n. 1144, esclude dalla reversibilità delle pensioni le vedove, il cui matrimonio sia in atto da meno di due anni dalla data di cessazione dal servizio del dipendente o del pensionato deceduto;

2°) le stesse norme di legge pongono condizioni restrittive per la reversibilità stessa ai figli maggiorenni inabili al lavoro; in ciò avendo modificato in peggio le disposizioni già contenute nel regio decreto-legge 1970 sopra ricordato, che considerava infatti, come parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili e di qualunque età inabili a lavoro proficuo e nullatenenti;

3°) ancora le ricordate disposizioni non prevedono la reversibilità della pensione, spettante alla donna già dipendente statale, nei confronti del marito inabile a lavoro proficuo;

inoltre nessuna reversibilità è prevista per i genitori dei dipendenti statali;

4°) infine nei confronti delle vedove degli ufficiali collocati nella riserva in applicazione della legge 9 maggio 1940, n. 569, si stabilisce praticamente una carenza pari a quella del periodo di riserva e cioè 8 anni, per il diritto alla reversibilità.

I concetti restrittivi sopra ricordati, che traevano ispirazione da una visione limitativa dei diritti della famiglia e quindi lesiva di quelli della persona, sono già stati — in osservanza ai principi affermati nella Costituzione — in gran parte superati dalle disposizioni recentemente emanate con legge 4 aprile 1952, n. 218, per il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; legge questa che si applica a tutte le categorie dei lavoratori dipendenti da privati, nonché di quelli dipendenti da Enti pubblici per i quali non vigano speciali norme. Tale legge si applica inoltre a tutti i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ragion per cui la lamentata sperequazione viene a manifestarsi anche all'interno delle Amministrazioni statali.

La legge 218 all'articolo 13 prevede infatti, ad esempio, la reversibilità nei confronti

del marito per il decesso della moglie, quando il marito sia riconosciuto inabile al lavoro; la reversibilità a favore dei genitori superstiti nell'ipotesi che non vi siano, né il coniuge, né figli aventi diritto.

Come si è accennato, la legge n. 218 non ha sanato completamente le manchevolezze prima esistenti rispetto ai principi affermati nella Costituzione, per cui per molti aspetti è ancora criticabile; ma tuttavia ha determinato una serie di condizioni rispondenti a ragioni morali e di giustizia per le quali si ritiene debbasi procedere ad analoga revisione delle norme in atto per i dipendenti statali, tendente peraltro a superare ogni anche residua ingiustificata restrizione.

Onorevoli colleghi, non v'è dubbio che risulterà evidente alla vostra attenzione l'alta importanza, particolarmente morale, delle considerazioni sopra esposte e la necessità di attuare d'urgenza le necessarie modifiche alle disposizioni in questione.

A tal fine — ispirata ai principi della Carta costituzionale — si è predisposta la seguente proposta di legge intesa a rendere completa giustizia, secondo il diritto naturale, ai superstiti di coloro che con la loro opera e spesso con il sacrificio della loro vita hanno ben meritato dalla patria, per cui si confida nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I primi due comma, nonché l'ultimo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono sostituiti dai seguenti:

« La vedova del dipendente civile — impiegato o salariato di ruolo, o dei ruoli transitori — o del militare, deceduto dopo aver maturati venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione, o del pensionato, ha diritto alla pensione di reversibilità qualunque sia l'epoca in cui il matrimonio è avvenuto.

La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa della moglie.

Quando la morte sia dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge, la pensione spetta alla vedova anche

se il coniuge non aveva maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione.

La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile a lavoro proficuo.

La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali, del dipendente o della dipendente civile, o del militare deceduto, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, sempreché siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili.

È dovuta per altro ai figli di qualsiasi età se riconosciuti inabili a lavoro proficuo.

Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge.

Qualora non vi sia, nè il coniuge, nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ad anni sessanta, oppure inabili a lavoro proficuo.

Sono equiparati ai genitori legittimi: quelli naturali, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone cui il deceduto fu regolarmente affidato ».

ART. 2.

All'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, come sopra modificato, è aggiunta la seguente norma:

« Il trattamento predetto è altresì esteso agli aventi diritto degli ufficiali collocati nella riserva, anche se il matrimonio è stato contratto nel periodo di permanenza nella riserva ed anche se il decesso dell'ufficiale è avvenuto in tale periodo, computandosi utilmente, ai fini della anzianità per il diritto a pensione, il periodo passato nella riserva ».